

BStGer BE.2021.8 vom 5. August 2021

Bundesstrafgericht, 2021-08-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2021.8

FR: TPF BE.2021.8 du 5 août 2021

IT: TPF BE.2021.8 del 5 agosto 2021

Regeste

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Volltext

Decisione del 5 agosto 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA,

Richiedente

contro

A. SA, rappresentata dall'avv. Curzio Fontana,

Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunal penale fed
erale Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BE.2021.8

- 2 -

Visti: - l'inchiesta n. 22-0504 condotta dalla Segreteria della Commissione della concorrenza (in seguito: COMCO) sulla base dell'art. 27 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza (LCart; RS 251) nei confronti di svariate imprese di costruzione, tra le quali A. SA, a Z./TI (v. act. 1.6); - la perquisizione del 23 giugno 2021 avvenuta presso A. SA a Z./TI, la quale è sfociata nella messa in sicurezza di svariati dati elettronici e documentazione cartacea (v. act. 1.8 e 1.1); - la messa sotto sigilli del medesimo giorno, richiesta da A. SA, di tutto il materiale elettronico e cartaceo di cui sopra (v. act. 1.1); - la richiesta di levata dei sigilli del 9 luglio 2021 presentata dalla COMCO a questa Corte (v. act. 1); - lo scritto del 26 luglio 2021, con il quale A. SA ha dichiarato di non opporsi alla levata dei sigilli dal materiale elettronico e cartaceo in questione (v. act. 3). Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 26 luglio 2021, la presente procedura è divenuta priva d'oggetto; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che non vengono prelevate spese, dato che lo scritto dell'opponente del 26 luglio 2021 è intervenuto a uno stadio embrionale della procedura (v. sentenze del Tribunale

penale federale BE.2021.3 del 22 luglio 2021 e BE.2018.18 del 23 gennaio 2019).

- 3 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Divenuta priva d'oggetto, la procedura BE.2021.8 è stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 5 agosto 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Commissione della concorrenza - Avv. Curzio Fontana

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.